



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

## Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante "disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento risponde a una duplice esigenza:

- a) programmare gli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regol. sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 Regol.

In particolare, l'art. 5, comma 2, Regol. dispone che il fabbisogno richiamato alla lett. a) sia determinato in relazione ai posti di organico deliberati ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, i quali corrispondono solamente ai posti vacanti in organico destinati alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato; il medesimo comma prevede inoltre che lo stesso fabbisogno sia maggiorato nel limite del 30%, in relazione alle esigenze dell'intero sistema nazionale di istruzione. Detto art. 5 tiene conto infatti solo dei posti vacanti in organico e non anche dei posti disponibili di fatto liberi, in quanto i titolari sono impiegati altrove ovvero temporaneamente assenti. Tali posti vengono necessariamente coperti con contratti di supplenza a tempo determinato, conferiti, per una quota consistente, anche a personale docente privo di abilitazione inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Tale criterio, già utilizzato per la programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione all'insegnamento nell'istruzione secondaria (SSIS), ha peraltro comportato conseguenze assai negative per l'esiguo numero di docenti che attraverso dette scuole si sono abilitati. Basti considerare che per le esigenze del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale si è reso necessario ricorrere, in misura consistente, a insegnanti privi di abilitazione, la maggior parte dei quali oggi vanta significativi periodi di servizio (anche oltre 10 anni). A riprova di ciò, si pensi che nell'ultimo triennio il personale chiamato a sostituire i titolari assenti è mediamente di 70 mila unità.

La criticità di tale situazione era invero emersa anche nell'*iter* di approvazione del Regolamento, tanto che la previsione di un percorso abilitante speciale per gli insegnanti in possesso di un'anzianità minima di servizio era già stata ritenuta meritevole di considerazione nei pareri resi dagli organi consultivi all'epoca intervenuti.

Così il Consiglio nazionale della pubblica istruzione come pure il Consiglio di Stato avevano infatti rilevato la necessità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Va da ultimo considerato che la possibilità di avvalersi di insegnanti abilitati (e dunque più qualificati) per far fronte alle esigenze di funzionamento del sistema nazionale di istruzione e formazione è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico primario alla migliore qualità degli apprendimenti e della preparazione degli studenti.

Le norme generali in materia di istruzione richiedono infatti il possesso dell'abilitazione quale requisito necessario per l'esercizio della funzione docente nel sistema nazionale dell'istruzione (scuole statali e paritarie), nonché livello essenziale delle prestazioni per il sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Ciò anche in coerenza con il quadro giuridico di riferimento comunitario di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone all'interno degli stati membri, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

2. Passando all'articolato, l'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, diretto a modificare gli artt. 5 e 15 Regolamento.

L'**articolo 2** interviene sull'art. 5 Regol.

Il **comma 1, lett. a)**, riformula l'art. 5, comma 2.

Il nuovo testo di tale comma dispone che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Esso pertanto riconduce la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regol. all'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato necessario per il corretto e regolare funzionamento di tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il **comma 1, lett. b)**, introduce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

Il **comma 2-bis** stabilisce i criteri per la determinazione di detto fabbisogno con riferimento alle scuole statali, tenendo conto sia della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'art. 39 l. n. 449/1997, ossia del numero di posti vacanti in organico utilizzabili per le immissioni in ruolo, sia del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente. Il suddetto tasso medio è espresso da un valore percentuale calcolato sulle dotazioni organiche del personale docente relative al triennio precedente a quello in cui si effettua la programmazione degli accessi ai percorsi formativi e tiene conto del numero di sostituzioni, a vario titolo effettuate, di personale in servizio con personale supplente.

I **commi 2-ter e 2-quater** ribadiscono quanto già stabilito dal vigente art. 5, comma 2, Regol., precisando: a) che il numero di posti individuato ai sensi del comma *2-bis* sia incrementato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale; b) che per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tenga altresì conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica delle regioni, per evitare a questi ultimi oneri organizzativi non sostenibili. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento.

L'**articolo 3** contiene modificazioni all'art. 15 Regol.

Il **comma 1, lett. a)**, inserisce dopo il comma 1 di detto art. 15, i commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies*.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il comma 1-bis dispone che fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'art. 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali i cui contenuti sono definiti da una nuova tabella (tab. 11-*bis* allegata al presente schema di regolamento; v. comma 2). Detti percorsi sono finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al successivo comma 1-*ter*.

Il comma 1-*ter* definisce i requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali

Segnatamente, a questi ultimi possono partecipare coloro che, in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento nella classe di concorso prescelta, hanno maturato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal d.m. 10 agosto 1998, n. 354 e dal d.m. 30 gennaio 1998, n. 39. Costituisce requisito valido per l'accesso anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione e per la classe di concorso di provenienza. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso devono optare per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di tirocinio formativo attivo previsti dalla disposizione transitoria cui all'art. 15, comma 1.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124;
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

La scelta di stabilire un'anzianità di servizio di almeno tre anni quale requisito per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali è in linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle citate direttive comunitarie al fine di considerare l'esperienza lavorativa come equivalente al titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli ordinamenti interni per l'esercizio delle professioni. Inoltre, rispetto al criterio in passato adottato per analoghe procedure di abilitazione riservate agli insegnanti con servizio, quello definito dal comma in esame intende assicurare al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale docenti abilitati, come richiesto dalle norme generali e dai livelli essenziali delle prestazioni più sopra richiamate.

Il comma 1-*quater* introduce un ulteriore elemento di specialità dei percorsi di cui trattasi, che va ad aggiungersi a quello relativo ai contenuti didattici di cui alla menzionata (nuova) tabella 11-*bis*: si prevede infatti che l'iscrizione agli stessi percorsi non necessiti del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere, nella classe di concorso ovvero nell'ambito corrispondente, la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare. La disposizione in esame inoltre precisa che la frequenza dei percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi quelli previsti dal Regolamento.

Il comma 1-*quinqüies* prevede la possibilità per gli atenei e per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare l'acquisizione, da parte degli interessati, dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-*bis*. La disposizione mira ad assicurare l'offerta formativa anche nei casi in cui nella regione in cui l'aspirante presta servizio non siano stati attivati, per la classe di concorso o per il corrispondente ambito disciplinare prescelti, i percorsi di cui trattasi.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Il **comma 1, lett. b)**, contempla la soppressione, all'art. 15, comma 4, Regol., delle parole "comma 1" nell'ultima riga del testo; ciò al fine di far rientrare la programmazione dei contingenti relativi ai tirocini formativi attivi nella disposizione generale del novellato art. 5.

Il **comma 1, lett. c)**, modifica il comma 16 dell'art. 15, prevedendo la possibilità di attivare i percorsi abilitanti speciali, senza necessità di superamento di prova d'accesso, in analogia con quanto disposto al comma 1-*bis* per gli aspiranti all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, anche per i diplomati in possesso dei requisiti di cui al comma 1-*ter*, riferiti alle scuole dell'infanzia e primaria.

Il **comma 1, lett. d)**, aggiunge un comma 27-*bis* all'art. 15.

Si tratta di una norma di salvaguardia del sistema in cui viene precisato che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi abilitanti speciali non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 d.m. 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. g), l. 10 marzo 2000, e dell'art. 1 comma 6, lett. g), d.m. 29 novembre 2007, n. 267.

Tale disposizione tende cioè a salvaguardare le posizioni già acquisite nelle graduatorie a esaurimento e a evitarne possibili riaperture, confermando al contempo che l'unico strumento alternativo alle stesse è rappresentato dal concorso pubblico.

Il **comma 2** aggiunge una nuova tabella 11-*bis*, relativa ai percorsi di cui all'art. 15, comma 1-*bis*.

Detta tabella individua i crediti formativi universitari preordinati all'allineamento delle competenze degli aspiranti che fruiscono dei percorsi abilitanti speciali, con le competenze previste per gli aspiranti che acquisiscono l'abilitazione attraverso i percorsi di TFA di ordinamento. In virtù delle caratteristiche dei soggetti aventi titolo alla frequenza dei percorsi abilitanti speciali, sono considerati assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio, mentre i restanti 41 crediti sono rimodulati al fine di consolidare le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, di consentire l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 e delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L'esame finale, avente valore abilitante, è rimodulato al fine di consentire anche la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento, che a differenza dei percorsi ordinamentali non è valutata attraverso la prova di accesso.